

## COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

### Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

### COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 26 ottobre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

**Ricorrente: società GS Nabor ASD**

**Sport: calcio a 11 – Under 17**

**Gara: ODI Turro – Nabor disputata il 19.10.24**

**Provvedimento impugnato: C.U. n. 3 del 23 ottobre 2024**

Con ricorso regolarmente presentato la società Nabor ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 3 pubblicato il 23.10.24, ha squalificato per 3 gare il giocatore Gabriele Paoletti che *“a gioco fermo colpiva, con la testa, il volto di un giocatore avversario, senza causare danni fisici”*.

La società ricorrente chiede una riduzione della sanzione, che ritiene eccessiva, escludendo in modo categorico che il Paoletti abbia dato una *“testata al volto”* e precisando che il giocatore, dopo aver subito un normale fallo di gioco che l'arbitro avrebbe correttamente sanzionato, si sarebbe semplicemente alzato spingendo con le mani, all'altezza del petto / collo, il giocatore avversario.

Quello che la società ribadisce, e che ci tiene venga accertato, è che non c'è stato, a suo dire, alcun atto di violenza da parte del proprio giocatore.

La presente Commissione, dopo aver letto gli atti ufficiali nonché il supplemento di referto richiesto al DDG, ritiene che il ricorso della società Nabor possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Ciò che è emerso all'esito dell'istruttoria è che il Paoletti, a seguito del fallo di gioco subito, si rialzava e compiva il gesto di muovere la testa contro l'avversario con l'intenzione di avvicinarsi a quest'ultimo e che, a seguito di tale gesto, lo colpiva in modo lieve, senza alcuna conseguenza fisica.

Il convincimento maturato dalla presente Commissione è che il gesto, da considerarsi nel suo sviluppo e nella sua immediatezza, sia conseguenza della concitazione del momento a seguito del fallo di gioco subito, poi sanzionato dall'arbitro.

Si ritiene pertanto che il gesto del giocatore non debba certamente definirsi un atto violento quanto semmai una condotta scorretta che ha portato a un lieve contatto.

Così descritto il contesto, la squalifica comminata al giocatore può essere rideterminata secondo le previsioni del Regolamento di Giustizia.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. in accoglimento del ricorso presentato dalla società Nabor, riduce da 3 a 2 le giornate di squalifica comminate al giocatore Gabriele Paoletti
2. dispone la restituzione della tassa reclamo.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 28 ottobre 2024**